

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2391/90 della Commissione, del 16 agosto 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2392/90 della Commissione, del 16 agosto 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * **Regolamento (CEE) n. 2393/90 della Commissione, del 14 agosto 1990, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 5
- Regolamento (CEE) n. 2394/90 della Commissione, del 16 agosto 1990, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 9
- Regolamento (CEE) n. 2395/90 della Commissione, del 16 agosto 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 12
- * **Regolamento (CEE) n. 2396/90 della Commissione, del 16 agosto 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia** 32
- * **Regolamento (CEE) n. 2397/90 della Commissione, del 16 agosto 1990, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1680/90** 33
- * **Regolamento (CEE) n. 2398/90 della Commissione, del 16 agosto 1990, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1682/90** 37

* Regolamento (CEE) n. 2399/90 della Commissione, del 16 agosto 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2351/90 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio ...	41
Regolamento (CEE) n. 2400/90 della Commissione, del 16 agosto 1990, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	42
Regolamento (CEE) n. 2401/90 della Commissione, del 16 agosto 1990, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina	43
Regolamento (CEE) n. 2402/90 della Commissione, del 16 agosto 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	45
Regolamento (CEE) n. 2403/90 della Commissione, del 16 agosto 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	47

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

90/420/CEE :

* Decisione della Commissione, del 25 luglio 1990, relativa alla classificazione e all'etichettatura di di(2-etilesil)ftalato in conformità dell'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio	49
--	-----------

90/421/CEE :

* Decisione della Commissione, del 6 agosto 1990, che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di tessuti detti « denim » originari della Turchia, dell'Indonesia, di Hong Kong e di Macao	50
---	-----------

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2354/90 della Commissione, del 9 agosto 1990, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi (GU n. L 215 del 10.8.1990)	55
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2391/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1801/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 agosto 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1801/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 agosto 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	36,66	143,62 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	36,66	143,62 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	14,02	182,89 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 10 90	14,02	182,89 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 90 91	21,81	152,29
1001 90 99	21,81	152,29
1002 00 00	47,31	124,48 ⁽⁶⁾
1003 00 10	38,54	136,57
1003 00 90	38,54	136,57
1004 00 10	30,18	119,48
1004 00 90	30,18	119,48
1005 10 90	36,66	143,62 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	36,66	143,62 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	53,63	153,36 ⁽⁴⁾
1008 10 00	38,54	53,30
1008 20 00	38,54	100,98 ⁽⁴⁾
1008 30 00	38,54	9,00 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	38,54	9,00
1101 00 00	43,70	226,38
1102 10 00	79,41	187,44
1103 11 10	34,80	296,55
1103 11 90	47,01	244,31

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2392/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1802/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 agosto 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 agosto 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	8	9	10	11
0709 90 60	0	0,00	0,00	0,20
0712 90 19	0	0,00	0,00	0,20
1001 10 10	0	2,38	2,38	2,38
1001 10 90	0	2,38	2,38	2,38
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0,68	0,68	2,04
1004 00 90	0	0,68	0,68	2,04
1005 10 90	0	0,00	0,00	0,20
1005 90 00	0	0,00	0,00	0,20
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	20,14	20,14	26,86
1008 90 90	0	20,14	20,14	26,86
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	8	9	10	11	12
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2393/90 DELLA COMMISSIONE**del 14 agosto 1990****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3462/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,
considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;
considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono

stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 334 del 18. 11. 1989, pag. 21.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	suddi- visione Taric	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	07019051 07019059		Patate di primizia	31,50	1335	247,29	65,01	218,27	6355	24,24	47697	73,19	22,32
1.20	07020010 07020090		Pomodori	54,40	2317	429,53	112,57	377,79	11065	41,95	82574	126,84	37,73
1.30	07031019		Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	11,15	475	88,09	23,08	77,47	2269	8,60	16934	26,01	7,73
1.40	07032000		Agli	272,20	11595	2149,13	563,23	1890,24	55364	209,92	413153	634,64	188,78
1.50	07039000	*10	Porri	26,19	1107	204,09	53,42	180,07	5121	20,01	39341	60,10	19,52
1.60	07041010 07041090	*00 *00	Cavolfiori	35,35	1508	278,81	71,89	244,80	6721	27,24	53623	81,08	25,69
1.70	07042000		Cavoletti di Bruxelles	207,82	8812	1631,21	428,86	1439,77	41921	159,93	314617	482,80	147,23
1.80	07049010		Cavoli bianchi e cavoli rossi	43,46	1853	342,72	88,37	300,92	8262	33,48	65914	99,66	31,58
1.90	07049090	*10	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	97,66	4160	768,74	202,04	678,28	19774	75,34	148000	227,73	67,96
1.100	07049090	*92 *98	Cavoli cinesi	8,55	364	67,36	17,69	59,31	1734	6,59	12954	19,94	5,97
1.110	07051110 07051190		Lattughe a cappuccio	44,18	1871	346,39	90,98	306,20	8893	33,93	66796	102,46	31,51
1.120	07052900	*10	Indivie	42,02	1778	328,71	85,98	288,98	8292	32,08	63198	96,79	30,93
1.130	07061000	*21 *22 *23 *25	Carote	26,60	1128	208,84	54,90	184,33	5367	20,47	40280	61,81	18,85
1.140	07069090	*11 *19	Ravanelli	90,10	3814	704,37	184,56	621,90	18223	68,81	135687	207,48	66,06
1.150	07070011 07070019		Cetrioli	24,71	1052	195,13	51,13	171,62	5026	19,06	37513	57,62	17,14
1.160	07081010 07081090		Piselli (Pisum sativum)	181,06	7713	1429,60	374,66	1257,39	36828	139,64	274830	422,16	125,58
1.170	07082010 07082090		Fagioli (Vigna spp., Phaseo- lus spp.)	88,96	3790	702,43	184,08	617,82	18095	68,61	135037	207,42	61,70
1.180	07089000	*11 *12 *29	Fave	34,64	1464	269,51	70,99	238,22	6965	26,45	52014	79,82	25,64
1.190	07091000		Carciofi	72,65	3070	565,14	148,86	499,53	14605	55,46	109068	167,38	53,77
1.200			Asparagi :										
1.200.1	07092000	*11 *12 *13 *14 *15 *16	— verdi	578,03	24625	4563,85	1196,06	4014,09	117570	445,78	877365	1347,71	400,90
1.200.2	07092000	*91 *92 *93 *94 *95 *96	— altri	209,60	8877	1643,33	431,66	1452,63	42189	160,97	316887	486,09	149,52
1.210	07093000		Melanzane	62,81	2675	495,91	129,96	436,17	12775	48,43	95335	146,44	43,56
1.220	07094000	*13 *14 *15	Sedani a coste (Apium graveolens, var. dulce)	30,83	1313	242,71	63,79	214,15	6243	23,78	46727	71,90	21,46
1.230	07095130		Funghi galletti o gallinacci	543,99	23174	4295,04	1125,62	3777,66	110646	419,53	825689	1268,33	377,28
1.240	07096010		Peperoni	63,43	2702	500,87	131,26	440,54	12903	48,92	96290	147,91	43,99

Ru- brica	Codice NC	suddi- visione Taric	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.250	07099050		Finocchi	39,04	1 651	303,92	79,84	268,32	7 790	29,79	58 659	89,85	28,91
1.260	07099070		Zucchine	36,57	1 549	286,74	75,32	253,46	7 361	28,08	55 293	84,81	26,09
1.270	07142010	* 00	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	83,09	3 573	661,63	170,19	578,78	15 258	64,18	125 219	192,08	58,69
2.10	08024000	* 10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	146,09	6 222	1 151,44	295,70	1 011,02	27 507	112,36	221 703	333,97	108,51
2.20	08030010	* 90	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	37,10	1 580	292,98	76,78	257,69	7 547	28,61	56 324	86,51	25,73
2.30	08043000	* 90	Ananassi, freschi	42,95	1 829	339,14	88,87	298,28	8 736	33,12	65 197	100,14	29,79
2.40	08044010 08044090	* 10 * 10	Avocadi, freschi	152,00	6 475	1 200,15	314,52	1 055,58	30 917	117,22	230 720	354,40	105,42
2.50	08045000	* 21 * 91	Guaiave e manghi, freschi	133,40	5 683	1 053,28	276,03	926,40	27 134	102,88	202 486	311,03	92,52
2.60			Arance dolci, fresche :										
2.60.1	08051011 08051021 08051031 08051041		— Sanguigne e semisan- guigne	58,86	2 487	457,87	120,61	404,72	11 833	44,93	88 366	135,61	43,56
2.60.2	08051015 08051025 08051035 08051045		— Navel, Naveline, Nave- late, Salustianas, Ver- nas, Valencia late, Mal- tese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	45,29	1 929	357,58	93,71	314,51	9 211	34,92	68 743	105,59	31,41
2.60.3	08051019 08051029 08051039 08051049		— altre	38,40	1 635	303,19	79,46	266,67	7 810	29,61	58 287	89,53	26,63
2.70			Mandarini (compresi i tan- gerini e i satsuma), freschi ; clementine, wilkings e si- mili ibridi di agrumi, fre- schi :										
2.70.1	08052010	* 11 * 21	— Clementine	76,06	3 225	597,01	156,96	526,94	15 343	58,53	115 147	176,70	53,88
2.70.2	08052030	* 11 * 21	— Monreal e satsuma	54,45	2 308	427,40	112,36	377,24	10 984	41,90	82 434	126,50	38,57
2.70.3	08052050	* 12 * 13 * 22 * 23	— Mandarini e wilkings	86,24	3 672	679,07	178,33	597,91	17 482	66,49	130 591	201,02	60,28
2.70.4	08052070 08052090	* 11 * 21 * 11 * 12 * 13 * 14 * 31 * 32 * 33 * 34	— Tangerini e altri	60,97	2 597	481,41	126,16	423,42	12 401	47,02	92 547	142,16	42,28
2.80	08053010	* 11 * 12	Limoni (Citrus limon, Ci- trus limonum), freschi	53,25	2 268	420,45	110,19	369,80	10 831	41,06	80 829	124,16	36,93
2.85	08053090	* 11 * 19	Limette (Citrus aurantifo- lia), fresche	49,18	2 095	388,34	101,77	341,56	10 004	37,93	74 655	114,67	34,11

Ru- brica	Codice NC	suddi- vione Taric	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.90			Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	08054000	* 11 * 12	— bianchi	53,74	2289	424,36	111,21	373,24	10932	41,45	81 581	125,31	37,27
2.90.2	08054000	* 21 * 22	— rosei	62,27	2652	491,66	128,85	432,44	12666	48,02	94 519	145,19	43,18
2.100	08061011 08061015 08061019		Uve da tavola	107,47	4578	848,53	222,37	746,32	21859	82,88	163 124	250,57	74,53
2.110	08071010		Cocomeri	24,34	1037	192,22	50,37	169,06	4951	18,77	36953	56,76	16,88
2.120			Meloni :										
2.120.1	08071090	* 12 * 13 * 14 * 15 * 21	— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	42,06	1792	332,13	87,04	292,12	8556	32,44	63 849	98,07	29,17
2.120.2	08071090	* 16 * 17 * 18 * 19 * 29	— altri	70,39	2998	555,77	145,65	488,82	14317	54,28	106 842	164,12	48,82
2.130	08081091 08081093 08081099		Mele	91,66	3905	723,73	189,67	636,55	18644	70,69	139 132	213,72	63,57
2.140	08082031 08082033 08082035 08082039	* 91 * 98 * 90 * 90 * 90	Pere, diverse da quelle della varietà Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>)	61,68	2627	487,02	127,63	428,35	12546	47,57	93 626	143,81	42,78
2.150	08091000		Albicocche	52,78	2247	415,63	109,14	365,95	10700	40,69	79928	123,03	36,89
2.160	08092010 08092090		Ciliegie	134,92	5747	1065,30	279,18	936,97	27443	104,05	204 795	314,58	93,57
2.170	08093000	* 91 * 92 * 93 * 97	Pesche	25,14	1071	198,49	52,02	174,58	5113	19,38	38 158	58,61	17,43
2.180	08093000	* 11 * 12 * 13 * 17	Pesche noci	106,68	4544	839,70	220,69	740,89	21599	82,30	161 661	248,75	74,24
2.190	08094011 08094019		Prugne	74,18	3160	585,74	153,50	515,18	15089	57,21	112 605	172,97	51,45
2.200	08101010 08101090		Fragole	77,98	3302	611,40	160,60	540,45	15696	59,89	117 898	180,85	55,63
2.205	08102010		Lamponi	574,44	24307	4493,31	1175,29	3950,18	113358	438,60	863 888	1323,12	422,80
2.210	08104030		Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> »)	169,71	7226	1336,26	350,92	1176,54	34401	130,84	256 973	395,56	118,61
2.220	08109010		Kiwi (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.)	141,76	6039	1119,32	293,34	984,49	28835	109,33	215 181	330,53	98,32
2.230	08109080	* 31 * 32	Melegrane	72,77	3105	573,24	148,25	504,48	13979	55,95	110 349	167,24	52,51
2.240	08109080	* 41 * 42	Kaki	153,23	6478	1200,12	314,59	1061,82	30836	117,45	231 647	354,32	110,54
2.250	08109030	* 10	Lychees	182,80	7728	1431,64	375,27	1266,66	36785	140,11	276 334	422,68	131,86

* = La nona cifra è riservata agli Stati membri (ai fini statistici).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2394/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1990

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 13 e 14 agosto 1990 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1990.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	77,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	77,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	89,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	122,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg.
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,94
0711 20 90	16,94
1522 00 31	38,50
1522 00 39	61,60
2306 90 19	6,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 2395/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1990

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

zucchero raccolte nella Comunità; che per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) da ultimo n. 1676/85 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 140 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al

momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che, alla luce delle attuali circostanze nella Repubblica democratica tedesca e delle loro ripercussioni sulla situazione del mercato, si ravvisa l'opportunità di non fissare restituzioni per i prodotti esportati in tale paese,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso il Portogallo, comprese le Azzorre e Madera, e verso la Repubblica democratica tedesca, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 agosto 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 000		4,55
0401 10 90 000		4,55
0401 20 11 100		4,55
0401 20 11 500		7,63
0401 20 19 100		4,55
0401 20 19 500		7,63
0401 20 91 100		10,51
0401 20 91 500		12,44
0401 20 99 100		10,51
0401 20 99 500		12,44
0401 30 11 100		16,29
0401 30 11 400		25,72
0401 30 11 700		39,20
0401 30 19 100		16,29
0401 30 19 400		25,72
0401 30 19 700		39,20
0401 30 31 100		46,90
0401 30 31 400		73,85
0401 30 31 700		81,55
0401 30 39 100		46,90
0401 30 39 400		73,85
0401 30 39 700		81,55
0401 30 91 100		93,10
0401 30 91 400		137,37
0401 30 91 700		160,47
0401 30 99 100		93,10
0401 30 99 400		137,37
0401 30 99 700		160,47
0402 10 11 000		70,00
0402 10 19 000		70,00
0402 10 91 000		0,7000
0402 10 99 000		0,7000
0402 21 11 200		70,00
0402 21 11 300		99,72
0402 21 11 500		106,00
0402 21 11 900		115,00
0402 21 17 000		70,00
0402 21 19 300		99,72
0402 21 19 500		106,00
0402 21 19 900		115,00
0402 21 91 100		115,96
0402 21 91 200		116,87
0402 21 91 300		118,53
0402 21 91 400		128,15
0402 21 91 500		131,43
0402 21 91 600		143,96
0402 21 91 700		151,51
0402 21 91 900		159,88
0402 21 99 100		115,96

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 21 99 200		116,87
0402 21 99 300		118,53
0402 21 99 400		128,15
0402 21 99 500		131,43
0402 21 99 600		143,96
0402 21 99 700		151,51
0402 21 99 900		159,88
0402 29 15 200		0,7000
0402 29 15 300		0,9972
0402 29 15 500		1,0600
0402 29 15 900		1,1500
0402 29 19 200		0,7000
0402 29 19 300		0,9972
0402 29 19 500		1,0600
0402 29 19 900		1,1500
0402 29 91 100		1,1596
0402 29 91 500		1,2815
0402 29 99 100		1,1596
0402 29 99 500		1,2815
0402 91 11 110		4,55
0402 91 11 120		10,51
0402 91 11 310		17,83
0402 91 11 350		22,30
0402 91 11 370		27,65
0402 91 19 110		4,55
0402 91 19 120		10,51
0402 91 19 310		17,83
0402 91 19 350		22,30
0402 91 19 370		27,65
0402 91 31 100		21,87
0402 91 31 300		32,67
0402 91 39 100		21,87
0402 91 39 300		32,67
0402 91 51 000		25,72
0402 91 59 000		25,72
0402 91 91 000		93,10
0402 91 99 000		93,10
0402 99 11 110		0,0455
0402 99 11 130		0,1051
0402 99 11 150		0,1796
0402 99 11 310		20,57
0402 99 11 330		25,13
0402 99 11 350		34,08
0402 99 19 110		0,0455
0402 99 19 130		0,1051
0402 99 19 150		0,1796
0402 99 19 310		20,57
0402 99 19 330		25,13
0402 99 19 350		34,08
0402 99 31 110		0,2380
0402 99 31 150		35,55
0402 99 31 300		0,4690
0402 99 31 500		0,8155
0402 99 39 110		0,2380
0402 99 39 150		35,55
0402 99 39 300		0,4690

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 500		0,8155
0402 99 91 000		0,9310
0402 99 99 000		0,9310
0403 10 11 100		4,55
0403 10 11 300		7,63
0403 10 13 000		10,51
0403 10 19 000		16,29
0403 10 31 100		0,0455
0403 10 31 300		0,0763
0403 10 33 000		0,1051
0403 10 39 000		0,1629
0403 90 11 000		70,00
0403 90 13 000		70,00
0403 90 19 000		115,96
0403 90 31 000		0,7000
0403 90 33 000		0,7000
0403 90 39 000		1,1596
0403 90 51 100		4,55
0403 90 51 300		7,63
0403 90 53 000		10,51
0403 90 59 110		16,29
0403 90 59 140		25,72
0403 90 59 170		39,20
0403 90 59 310		46,90
0403 90 59 340		73,85
0403 90 59 370		81,55
0403 90 59 510		93,10
0403 90 59 540		137,37
0403 90 59 570		160,47
0403 90 61 100		0,0455
0403 90 61 300		0,0763
0403 90 63 000		0,1051
0403 90 69 000		0,1629
0404 90 11 100		70,00
0404 90 11 910		4,55
0404 90 11 950		17,83
0404 90 13 120		70,00
0404 90 13 130		99,72
0404 90 13 140		106,00
0404 90 13 150		115,00
0404 90 13 911		4,55
0404 90 13 913		10,51
0404 90 13 915		16,29
0404 90 13 917		25,72
0404 90 13 919		39,20
0404 90 13 931		17,83
0404 90 13 933		22,30
0404 90 13 935		27,65
0404 90 13 937		32,67
0404 90 13 939		34,19
0404 90 19 110		115,96
0404 90 19 115		116,87
0404 90 19 120		118,53
0404 90 19 130		128,15
0404 90 19 135		131,43

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 19 150		143,96
0404 90 19 160		151,51
0404 90 19 180		159,88
0404 90 19 900		—
0404 90 31 100		70,00
0404 90 31 910		4,55
0404 90 31 950		17,83
0404 90 33 120		70,00
0404 90 33 130		99,72
0404 90 33 140		106,00
0404 90 33 150		115,00
0404 90 33 911		4,55
0404 90 33 913		10,51
0404 90 33 915		16,29
0404 90 33 917		25,72
0404 90 33 919		39,20
0404 90 33 931		17,83
0404 90 33 933		22,30
0404 90 33 935		27,65
0404 90 33 937		32,67
0404 90 33 939		34,19
0404 90 39 110		115,96
0404 90 39 115		116,87
0404 90 39 120		118,53
0404 90 39 130		128,15
0404 90 39 150		131,43
0404 90 39 900		—
0404 90 51 100		0,7000
0404 90 51 910		0,0455
0404 90 51 950		20,57
0404 90 53 110		0,7000
0404 90 53 130		0,9972
0404 90 53 150		1,0600
0404 90 53 170		1,1500
0404 90 53 911		0,0455
0404 90 53 913		0,1051
0404 90 53 915		0,1629
0404 90 53 917		0,2572
0404 90 53 919		0,3920
0404 90 53 931		20,57
0404 90 53 933		25,13
0404 90 53 935		34,08
0404 90 53 937		35,55
0404 90 53 939		—
0404 90 59 130		1,1596
0404 90 59 150		1,2815
0404 90 59 930		0,5652
0404 90 59 950		0,8155
0404 90 59 990		0,9310
0404 90 91 100		0,7000
0404 90 91 910		0,0455
0404 90 91 950		20,57
0404 90 93 110		0,7000
0404 90 93 130		0,9972
0404 90 93 150		1,0600

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 93 170		1,1500
0404 90 93 911		0,0455
0404 90 93 913		0,1051
0404 90 93 915		0,1629
0404 90 93 917		0,2572
0404 90 93 919		0,3920
0404 90 93 931		20,57
0404 90 93 933		25,13
0404 90 93 935		34,08
0404 90 93 937		35,55
0404 90 93 939		—
0404 90 99 130		1,1596
0404 90 99 150		1,2815
0404 90 99 930		0,5652
0404 90 99 950		0,8155
0404 90 99 990		0,9310
0405 00 10 100		—
0405 00 10 200		132,32
0405 00 10 300		166,46
0405 00 10 500		170,73
0405 00 10 700		175,00
0405 00 90 100		175,00
0405 00 90 900		220,00
0406 10 10 000		—
0406 10 90 000		—
0406 20 90 100		—
0406 20 90 913	028	—
	032	—
	400	87,74
	404	—
	...	84,94
0406 20 90 915	028	—
	032	—
	400	116,99
	404	—
	...	113,25
0406 20 90 917	028	—
	032	—
	400	124,30
	404	—
	...	120,33
0406 20 90 919	028	—
	032	—
	400	138,92
	404	—
	...	134,49
0406 20 90 990		—
0406 30 10 100		—
0406 30 10 150	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 200	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 250	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 350	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 400	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 450	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 500		—
0406 30 10 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
...	48,68	

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 600	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42
0406 30 10 650	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 750	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 800	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 900		—
0406 30 31 100		—
0406 30 31 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83
0406 30 31 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 31 710	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 730	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 910	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 100		—
0406 30 39 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	...	48,68
0406 30 39 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 90 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 40 00 100		—
0406 40 00 900	028	—
	032	—
	038	—
	400	120,00
	404	—
	...	126,51
0406 90 13 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	...	159,34
0406 90 15 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
0406 90 15 900	...	159,34
	028	—
	032	—
	036	—
	400	113,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 17 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	***	159,34
0406 90 17 900		—
0406 90 21 100		—
0406 90 21 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	732	139,68
***	151,68	
0406 90 23 100		—
0406 90 23 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	***	135,35
0406 90 25 100		—
0406 90 25 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	***	135,35
0406 90 27 100		—
0406 90 27 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	***	114,71
0406 90 31 111		—
0406 90 31 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	***	89,96

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 31 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 31 159		—
0406 90 31 900		—
0406 90 33 111		—
0406 90 33 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 159		—
0406 90 33 911		—
0406 90 33 919	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 951	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 959		—
0406 90 35 110		—
0406 90 35 190	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	...	158,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 35 910		—
0406 90 35 990	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 61 000	028	—
	032	—
	036	90,00
	400	190,00
	404	140,00
	...	185,00
0406 90 63 100	028	—
	032	—
	036	105,03
	400	220,00
	404	160,00
	...	212,12
0406 90 63 900	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 100		—
0406 90 69 910	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 990		—
0406 90 71 100		—
0406 90 71 930	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 71 950	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	...	98,13
0406 90 71 970	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	...	110,79
0406 90 71 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 71 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 71 999		—
0406 90 73 100		—
0406 90 73 900	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	120,00
	...	151,00
	0406 90 75 100	
0406 90 75 900	028	—
	032	—
	036	—
	400	65,00
	404	—
	...	125,96
	0406 90 77 100	028
032		24,00
036		—
038		—
400		58,77
404		—
...		110,79

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 77 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 77 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	75,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 79 100		—
0406 90 79 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 81 100		—
0406 90 81 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 83 100		—
0406 90 83 910		—
0406 90 83 950	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 83 990	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 85 100		—
0406 90 85 910	028	—
	032	—
	036	42,67
	400	160,00
	404	90,00
	...	158,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 85 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 85 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 85 999		—
0406 90 89 100	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49
0406 90 89 200	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	...	98,13
0406 90 89 300	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	...	110,79
0406 90 89 910		—
0406 90 89 951	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	...	151,00
0406 90 89 959	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
...	130,00	

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 89 971	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 89 972	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 89 979	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
...	135,35	
0406 90 89 990		—
0406 90 91 100		—
0406 90 91 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	21,46
	404	—
	...	21,06
0406 90 91 510	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	37,62
	404	—
	...	35,97
0406 90 91 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	45,81
	404	—
	...	43,62
0406 90 91 900		—
0406 90 93 000		—
0406 90 97 000		—
0406 90 99 000		—
2309 10 15 010		—
2309 10 15 100		—
2309 10 15 200		21,00
2309 10 15 300		28,00
2309 10 15 400		35,00
2309 10 15 500		42,00
2309 10 15 700		49,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 15 900		—
2309 10 19 010		—
2309 10 19 100		—
2309 10 19 200		21,00
2309 10 19 300		28,00
2309 10 19 400		35,00
2309 10 19 500		42,00
2309 10 19 600		49,00
2309 10 19 700		52,50
2309 10 19 800		56,00
2309 10 19 900		—
2309 10 70 010		—
2309 10 70 100		21,00
2309 10 70 200		28,00
2309 10 70 300		35,00
2309 10 70 500		42,00
2309 10 70 600		49,00
2309 10 70 700		56,00
2309 10 70 800		61,60
2309 10 70 900		—
2309 90 35 010		—
2309 90 35 100		—
2309 90 35 200		21,00
2309 90 35 300		28,00
2309 90 35 400		35,00
2309 90 35 500		42,00
2309 90 35 700		49,00
2309 90 35 900		—
2309 90 39 010		—
2309 90 39 100		—
2309 90 39 200		21,00
2309 90 39 300		28,00
2309 90 39 400		35,00
2309 90 39 500		42,00
2309 90 39 600		49,00
2309 90 39 700		52,50
2309 90 39 800		56,00
2309 90 39 900		—
2309 90 70 010		—
2309 90 70 100		21,00
2309 90 70 200		28,00
2309 90 70 300		35,00
2309 90 70 500		42,00
2309 90 70 600		49,00
2309 90 70 700		56,00
2309 90 70 800		61,60
2309 90 70 900		—

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 420/90 della Commissione (GU n. 44 del 20. 2. 1990, pag. 15).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2396/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, in particolare il protocollo n. 1,visto il regolamento (CEE) n. 3606/89 del Consiglio, del 20 novembre 1989, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia (1990)⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti elencati nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti del massimale ivi indicato, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il

massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 20 agosto al 31 dicembre 1990, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Jugoslavia.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1990.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (tonnellate)
01.0200	7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	4 315

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 352 del 4. 12. 1989, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2397/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1990

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1680/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimpaccaggio⁽⁵⁾ ha previsto la possibilità di reimpaccare i prodotti in determinate condizioni;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di importanti scorte di carni disossate; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che in certi paesi terzi esistono sbocchi per i prodotti di cui trattasi; che è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità ai regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1618/90⁽⁷⁾;

considerando che a garanzia dell'esportazione delle carni vendute è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che è opportuno precisare che, visti i prezzi fissati nell'ambito della presente vendita per consentire lo smercio di determinati pezzi, l'esportazione di tali pezzi non dà diritto al pagamento delle restituzioni fissate periodicamente nel settore delle carni bovine;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁸⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1682/90⁽⁹⁾; che tuttavia l'allegato di detto regolamento deve essere modificato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1680/90 della Commissione⁽¹⁰⁾ deve essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1.

1. Si procede alla vendita di circa:
 - 7 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° aprile 1990;
 - 4 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° aprile 1990.
2. Le carni sono destinate ad essere esportate.
3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 39.

⁽⁸⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 157 del 22. 6. 1990, pag. 26.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 157 del 22. 6. 1990, pag. 18.

⁽¹¹⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 22 agosto 1990.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ecu/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di 450 ecu/100 kg di carni disossate.

Articolo 4

Le carni di cui all'allegato I, lettera b) vendute nel quadro del presente regolamento:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1990.

- non beneficiano di restituzioni all'esportazione,
- le importazioni nella Repubblica democratica tedesca non sono considerate come esportazioni.

Articolo 5

Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88 « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto 67 e la relativa nota in calce:

- « 67. Regolamento (CEE) n. 2397/90 della Commissione, del 16 agosto 1990, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate ⁽⁶⁷⁾... »

⁽⁶⁷⁾ GU n. L 222 del 17. 8. 1990, pag. 33 ».

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1680/90 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (1) — Mindestpreiser i ECU/ton (1) — Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (1) — Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο (1) — Minimum prices expressed in ECU per tonne (1) — Prix minimaux exprimés en écus par tonne (1) — Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (1) — Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (1) — Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (1)

1. IRELAND

a) Filets	7 500
Striploins	3 500
Insides	2 800
Outsides	2 800
Knuckles	2 800
Rumps	2 800
Cube-rolls	4 400
b) Briskets	800
Forequarters	1 100
Shins/shanks	1 100
Plates/Flanks	700

2. UNITED KINGDOM

a) Filets	7 500
Striploins	3 500
Topsides	2 800
Silversides	2 800
Thick flanks	2 800
Rumps	2 800
b) Shins and shanks	1 100
Clod and sticking	1 100
Ponies	1 100
Thin flanks	700
Forequarter flanks	700
Briskets	800
Foreribs	1 200

(1) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2173/79.

(1) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(1) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(1) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(1) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(1) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2173/79.

(1) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(1) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(1) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no nº 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) nº 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

IRELAND: Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118

UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302

REGOLAMENTO (CEE) N. 2398/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1990

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1682/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di scorte di carni non disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi; che occorre mettere in vendita tali carni in conformità del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che, in alcuni casi, i quarti anteriori provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali pezzi, è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1618/90⁽⁶⁾;

considerando che a garanzia dell'esportatore delle carni vendute è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2397/90⁽⁸⁾; che tuttavia l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1682/90 della Commissione⁽⁹⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:

- 8 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco ed acquistate anteriormente al 1° aprile 1990;
- 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito ed acquistate anteriormente al 1° marzo 1990;
- 3 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese ed acquistate anteriormente al 1° marzo 1990.

Le carni sono destinate ad essere esportate.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione⁽¹⁰⁾. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare l'avvolgimento dei pezzi in questione in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, a fini di spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ Vedi pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁹⁾ GU n. L 157 del 22. 6. 1990, pag. 26.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

2. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

3. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 23 agosto 1990.

4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ecu/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 160 ecu/100 kg.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

Articolo 4

Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88 « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce:

- « 68. Regolamento (CEE) n. 2398/90 della Commissione, del 16 agosto 1990, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione ⁽⁶⁸⁾.

⁽⁶⁸⁾ GU n. L 222 del 17. 8. 1990, pag. 37. »

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1682/90 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 1990.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Mindstepriser i ECU/ton Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Minimum prices expressed in ecus per tonne Prix minimaux exprimés en écus par tonne Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
Bundesrepublik Deutschland	— Vorderviertel, stammend von : Kategorien A/C — Hinterviertel, stammend von : Kategorien A/C	4 000 4 000	1 300 2 000
United Kingdom	— Hindquarters from : Category C	500	2 000
Ireland	— Hindquarters from : Category C — Forequarters from : Category C	1 500 1 500	2 000 1 300

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

**BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND:**

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (069) 1 56 40, App. 772/773
Telex 04 11 56

IRELAND:

Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118

UNITED KINGDOM:

Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302

REGOLAMENTO (CEE) N. 2399/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2351/90 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a seguito dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione del Belgio, con la decisione 90/161/CEE della Commissione, del 30 marzo 1990, recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 90/419/CEE⁽⁴⁾, sono state adottate misure sanitarie e, con il regolamento (CEE) n. 2351/90 della Commissione⁽⁵⁾, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in questo paese;

considerando che i progressi realizzati sul piano sanitario consentono, a decorrere dal 21 agosto 1990, l'ammissione agli scambi intracomunitari, senza l'obbligo di un trattamento termico preliminare, delle carni provenienti dalla cosiddetta zona « tampone », di cui all'allegato IV della decisione 90/161/CEE;

considerando che, in tale situazione, non è più necessario applicare le misure di sostegno del mercato, che consistono nella concessione di aiuti alla trasformazione mediante trattamento termico, di aiuti all'ammasso privato nonché la trasformazione in prodotti non idonei all'alimentazione umana dei vari prodotti ottenuti dal sezionamento delle carcasse di suini, e che occorre limitare l'applicazione di dette misure soltanto agli acquisti di animali pesanti allevati nelle zone di sorveglianza per le quali permane vietata la commercializzazione dei prodotti del settore delle carni suine, adattando i prezzi d'acquisto di detti animali in rapporto all'evoluzione del mercato e ammettendo l'incinerazione dei suini, qualora le capacità di trasformazione risultino inadeguate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2351/90 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, il testo del terzo comma è modificato come segue:

« Tuttavia, i suini possono essere trasportati in un macello in cui sono immediatamente macellati e possono essere immagazzinati in un deposito frigorifero prima del trasporto in una sardigna, oppure possono essere incinerati se le capacità delle sardigne non consentono la loro trasformazione ».

2) All'articolo 3, paragrafo 1, il prezzo di « 129,6 ecu » che figura al primo comma è sostituito da « 127 ecu » e il prezzo di « 107,6 ecu » che figura al secondo comma è sostituito da « 104 ecu ».

3) All'articolo 3, paragrafo 2, il prezzo di « 48 ecu » è sostituito da « 43 ecu ».

Articolo 2

L'applicazione degli articoli da 4 a 10 del regolamento (CEE) n. 2351/90 è sospesa.

Tuttavia, le disposizioni restano applicabili per le carni e le frattaglie commestibili ottenute dalla macellazione di suini provenienti dalla zona di cui all'allegato III della decisione 90/161/CEE prima della data del 17 agosto 1990.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 90 del 5. 4. 1990, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 15. 8. 1990, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU n. L 215 del 10. 8. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2400/90 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 1990
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1479/90 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2289/90⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1479/90 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a

modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991 non è ancora stato fissato; che l'importo dell'integrazione per la campagna 1990/1991 è stato calcolato provvisoriamente in base ad una riduzione di 24,00 ecu per 100 kg,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 44,623 ECU/100 kg.

2. Tuttavia l'importo dell'aiuto sarà confermato o sostituito con effetto dal 17 agosto 1990 per tener conto dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 75.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1990, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2401/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1990

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2 secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1488/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa, per la campagna 1990/1991, i prezzi di riferimento dei limoni freschi⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 60,82 ecu per 100 kg netti per il mese di luglio e agosto 1990;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo

dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i limoni freschi originari dell'Argentina il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti limoni freschi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10), originari dell'Argentina una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 3,57 ecu per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'1. 5. 1990, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 97.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2402/90 DELLA COMMISSIONE**del 16 agosto 1990****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1812/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 2387/90⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1812/90 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 41.
⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 15. 8. 1990, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 agosto 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	36,24 ⁽¹⁾
1701 11 90	36,24 ⁽¹⁾
1701 12 10	36,24 ⁽¹⁾
1701 12 90	36,24 ⁽¹⁾
1701 91 00	39,32
1701 99 10	39,32
1701 99 90	39,32 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2403/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1990

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/90 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2388/90⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 agosto 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹²⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2160/90 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1990, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU n. L 220 del 15. 8. 1990, pag. 25.

⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 agosto 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
1103 21 00	45,14	275,53	281,57
1104 19 10	45,14	275,53	281,57
1104 29 11	31,91	203,58	206,60
1104 29 31	37,77	244,91	247,93
1104 29 91	25,17	156,13	159,15
1104 30 10	22,33	114,80	120,84
1107 10 11	49,54	272,46	283,34
1107 10 19	39,77	203,58	214,46
1108 11 00	68,33	336,75	357,30
1109 00 00	268,22	612,28	793,62

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1990

relativa alla classificazione e all'etichettatura di di(2-etilesil)ftalato in conformità dell'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio

(90/420/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando che il Regno di Danimarca ha informato in data 13 agosto 1987 la Commissione dell'intenzione di stabilire condizioni specifiche per la commercializzazione di ventitré sostanze, secondo il disposto dell'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE, con il motivo che tali sostanze non sono classificate ed etichettate adeguatamente e presentano di conseguenza un grave pericolo per la salute;

considerando che la Commissione ha consultato gli Stati membri in conformità del disposto dell'articolo 23;

considerando che la Commissione ha esaminato la dimostrazione del carattere cancerogeno del di(2-etilesil)ftalato ed ha consultato gli esperti appositamente designati dagli Stati membri che hanno qualifiche specifiche in materia di questioni cancerogene, mutagene o teratogene;

considerando che la maggioranza degli esperti ha ritenuto che l'attuale dimostrazione non è sufficiente per giustifi-

care la classificazione e l'etichettatura della sostanza in questione come sostanza cancerogena o come irritante,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il di-(2-etilesil)ftalato non va classificato ed etichettato come sostanza cancerogena o come sostanza irritante.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca deve adottare le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 1° gennaio 1991.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1990.

Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1990

che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di tessuti detti « denim » originari della Turchia, dell'Indonesia, di Hong Kong e di Macao

(90/421/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

previe consultazioni in seno al comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 2423/88;

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Nel gennaio 1989, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata da Eurocoton, il comitato delle industrie del cotone e delle fibre connesse della CEE, a nome di produttori di tessuti detti « denim » la cui produzione collettiva costituisce, secondo la denuncia, la maggior parte della produzione comunitaria di questo prodotto. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni del prodotto in questione originario della Turchia, dell'Indonesia, di Hong Kong e di Macao, nonché al grave pregiudizio che ne deriva, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura antidumping. Di conseguenza, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping ed ha iniziato un'inchiesta relativa alle importazioni di tessuti « denim » originari della Turchia, dell'Indonesia, di Hong Kong e di Macao.

(2) La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori ed i produttori comunitari ricorrenti, e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(3) La maggior parte dei produttori comunitari ed alcuni degli esportatori e degli importatori notoriamente interessati hanno comunicato le loro osser-

vazioni per iscritto. Un certo numero di queste società ha inoltre chiesto ed ottenuto un'audizione.

Non sono invece pervenute osservazioni degli utilizzatori finali o degli altri acquirenti comunitari del prodotto.

(4) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una valutazione dei fatti ed ha effettuato inchieste in loco presso le seguenti società:

a) produttori comunitari:

- UCO, Gent,
- Bonduel SA, Roncq,
- Lauffenmühle GmbH & Co., Waldshut,
- Atlantic Mills Ltd, Longford,
- Smith & Nephew Textiles Ltd, Coine, Lancashire,
- Hellenic Fabrics, Salonicco,
- Leglertex, Ponte San Pietro,
- Montebello SpA, Montebello,
- José Royo SA, Valencia,
- Textiles y Confecciones Europeas SA, Valencia;

b) esportatori

- PT Bintang Agung, Giacarta, Indonesia,
- PT South Textile Mills, Giacarta, Indonesia,
- PT Tyfountex, Solo, Indonesia,
- Aldwick Textile Exporters Co., Hong Kong,
- Merit Garment Co., Hong Kong,
- Mou Fung Limited, Hong Kong,
- Nanyang Cotton Mill Limited, Hong Kong,
- Novel Textiles Ltd, Macao,
- Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri TAS/Exsa Exports Sanayi, Adana, Turchia,
- Orta Anadolu Ticaret ne Sanayi Isletmesi TAS, Kayseri
- Narin Pazariama Ithalat ve Ihracat AS.

(5) L'inchiesta riguardava il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1988.

B. PRODOTTO IN OGGETTO E PRODOTTO SIMILE

(6) La presente procedura riguarda le importazioni di tessuti di cotone detti « denim » contenenti, in peso, almeno l'85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m², e i tessuti di cotone detti « denim » contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 73 del 21. 3. 1989, pag. 3.

principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m², di cui ai codici NC 5209 42 00 e 5211 42 00.

Ai sensi delle summenzionate sottovoci, per tessuti detti « denim » si intendono i tessuti ad armatura saia, il cui rapporto di armatura non supera 4, compresa la saia spezzata a raso di 4, ad effetto di ordito, i cui fili di ordito sono tinti di blu mentre quelli della trama sono greggi, imbianchiti, tinti di grigio o colorati di blu più chiaro dei fili di ordito.

- (7) Per una adeguata comparabilità tra i vari tipi di « denim », la Commissione ha ritenuto appropriato servirsi di una classificazione internazionalmente accettata, basata sul peso per larda quadrata, procedendo come segue :

- « denim » pesante più di 13 onces/yard²,
- « denim » di peso medio tra 10 e 12,9 onces/yard²,
- « denim » leggero fino a 9,99 onces/yard².

La Commissione ha ritenuto che date le similitudini a livello di processo di fabbricazione e di caratteristiche fisiche, a cui si aggiungono una applicazione e un'utilizzazione finale praticamente identiche, si potesse concludere che, ai fini della procedura, tutti i pesi e i tipi di tessuti « denim » di cui al presente considerando e a quello precedente sono identici o sufficientemente simili da poter essere considerati un'unica categoria di prodotto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

A tale riguardo, tutti gli esportatori interessati hanno venduto tessuti dello stesso peso o degli stessi pesi e della stessa qualità, sia sul mercato interno sia per l'esportazione nella Comunità. Pertanto, per calcolare il dumping è stato possibile confrontare il valore normale e i prezzi all'esportazione per prodotti identici. Parimenti, dato che l'industria comunitaria ha prodotto tessuti di tutti e tre i pesi, è stato possibile confrontare i prezzi di questi ultimi con i prezzi del prodotto esportato dello stesso peso.

C. DUMPING

a) Valore normale

- (8) Per il prodotto venduto in quantità sufficiente, nel corso di normali transazioni commerciali, sui quattro mercati nazionali interessati, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi interni delle società che hanno esportato nella Comunità e che hanno collaborato all'inchiesta. Nel caso della Turchia, data la sua situazione inflazionistica, i valori normali sono stati determinati su base mensile.

Il valore normale è stato calcolato per tipo di prodotto. A questo proposito, la Commissione ha considerato i diversi pesi per larda quadrata di cui

al considerando 7 nonché, se del caso, le varie larghezze del tessuto.

Per tutte le società interessate, tranne una, nel determinare il valore normale si sono riscontrate vendite sufficientemente redditizie sui rispettivi mercati nazionali.

Nel caso di un esportatore di Hong Kong, una società commerciale che non fabbricava il prodotto interessato e le cui vendite sul mercato interno sono state effettuate in perdita per tutto il periodo oggetto dell'inchiesta, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi interni degli altri esportatori di Hong Kong per le vendite di tipi di tessuto simili al prodotto in questione.

b) Prezzi all'esportazione

- (9) In tutti i casi, i prezzi all'esportazione sono stati applicati a importatori indipendenti nella Comunità, e pertanto sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto esportato nella Comunità.

c) Confronto

- (10) Il valore normale per ciascun tipo di prodotto è stato confrontato, transazione per transazione, con i prezzi all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente allo stadio franco fabbrica. La Commissione ha tenuto conto di tutte le differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, a norma dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, riguardanti le caratteristiche fisiche e le condizioni e modalità di vendita, ogni qualvolta si è potuta dimostrare in modo soddisfacente l'esistenza di un legame diretto tra queste differenze e le vendite in questione. Ciò è avvenuto per le differenze a livello di condizioni di credito, garanzie, commissioni, retribuzioni dei venditori, spese di imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori.

I ricorrenti hanno proposto di limitare il raffronto ai tessuti più pesanti che, a loro parere, sono i più rappresentativi. La Commissione, tuttavia, ha ritenuto che, essendo possibile il confronto per tutte le categorie del prodotto simile, non era opportuno discostarsi dalla prassi normale in questo settore. Comunque sia, il 95 % circa di tutte le esportazioni registrate per le società interessate si compone di tessuti del tipo più pesante, ed ha pertanto la massima incidenza sui calcoli.

d) Margine di dumping

- (11) Il margine di dumping calcolato per ciascun esportatore è pari alla differenza tra il valore normale e il prezzo all'esportazione nella Comunità, debitamente adeguato.

La media ponderata dei margini di dumping per ciascuno degli esportatori interessati, espressa in percentuale dei valori totali cif, è la seguente:

a) *Turchia*

- Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri
TAS/Exsa Exports Sanayi, Adana: 6,5 %
- Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi,
Isletmesi TAS, Istanbul: 7,8 %

b) *Indonesia*

- PT Bintang Agung, Giacarta: 2,1 %
- PT Tyfountex, Solo: 3,4 %

c) *Hong Kong*

- Merit Garment Co., Hong Kong 18,7 %
- Aldwick Textile Exporter Co.,
Hong Kong 11,4 %

Per le altre società oggetto dell'inchiesta sono stati riscontrati margini di dumping nulli o minimi (comunque sia, inferiori all'1,0 %).

D. PREGIUDIZIO

a) *Cumulo*

- (12) La Commissione ha valutato il pregiudizio basandosi sull'impatto delle vendite totali del prodotto nelle Comunità di tutte le società esportatrici per le quali si è accertato un livello di dumping superiore a quello minimo.

b) *Volume e prezzo delle importazioni*

- (13) Si è stabilito che le importazioni di tessuti «denim» delle società turche, indonesiane e di Hong Kong sono state pari a 5 538 t nel 1986, a 7 956 t nel 1987 e a 3 803 t nel 1988.

La quota di mercato comunitario corrispondente è del 3,1 % nel 1986, del 4,4 % nel 1987 e del 2,8 % nel 1988. La diminuzione della quota di mercato tra il 1987 e il 1988 è avvenuta in concomitanza con un calo del consumo nella Comunità di oltre il 26 %.

- (14) La Commissione ha accertato che, durante il periodo oggetto dell'inchiesta, i prezzi dei tessuti «denim» nella Comunità sono diminuiti del 20-30 % mentre, in media, i prezzi delle società oggetto dell'inchiesta sono calati del 2,9 %. Pur avendo riscontrato singole sottoquotazioni per tutti gli esportatori oggetto dell'inchiesta, non è stato possibile stabilire con precisione un quadro generale delle sottoquotazioni, che pertanto sono state

esaminate confrontando, allo stesso livello commerciale (soprattutto le vendite ai produttori di indumenti), i prezzi dei produttori comunitari con quelli del prodotto importato nella stessa categoria di peso.

c) *Posizione dell'industria comunitaria*

- (15) Dai dati disponibili risulta che la produzione CEE, pari a 120 000 t nel 1987, è calata a 105 000 t nel 1988 (- 12,5 %). Nello stesso periodo, si sono registrate una diminuzione paragonabile dello sfruttamento del potenziale e una tendenza analoga per le vendite dei produttori comunitari nella Comunità, scese da 106 400 t nel 1987 a 94 200 t nel 1988.

Anche il consumo nella Comunità è diminuito tra il 1987 e il 1988, passando da 180 000 a 134 000 t. Dato il volume delle vendite dei produttori comunitari, questo calo di oltre il 26 % ha portato la loro quota di mercato dal 59 % nel 1987 al 70 % nel 1988.

- (16) Vista la forte contrazione del consumo, la riduzione del volume prodotto non è bastata ad impedire che i produttori CEE accumulassero scorte sempre più ingenti sino agli inizi del 1988, provocando un incremento globale dell'offerta rispetto alla domanda sul mercato comunitario e quindi un notevole calo dei prezzi che, durante il periodo di riferimento, è stato del 20-30 %, secondo la tendenza generale del mercato di cui al considerando 14.

- (17) Nel 1988, si è riscontrata una forte diminuzione della redditività per tutti i produttori comunitari, alcuni dei quali hanno subito perdite per quanto riguarda le vendite del prodotto in questione. In media ponderata, il margine di utile dei produttori comunitari interessati è diminuito dal 10,2 % nel 1987 ad una perdita del 5,1 % nel 1988.

- (18) Di conseguenza, la Commissione ritiene che esistano indicazioni riguardo al pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il periodo di riferimento. Tuttavia, date le conclusioni della Commissione sul nesso causale tra dumping e pregiudizio, non si è ritenuto opportuno decidere in merito all'esistenza di un grave pregiudizio.

E. ALTRI FATTORI ECONOMICI PERTINENTI E CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (19) Avendo accertato che l'industria comunitaria aveva subito un grave pregiudizio, la Commissione ha cercato di stabilire se tale pregiudizio fosse dovuto al dumping o ad altri fattori economici pertinenti.

(20) A tal fine, si è tenuto conto del livello e del prezzo delle importazioni provenienti da paesi non oggetto dell'inchiesta nonché delle importazioni non in dumping. Pur essendo diminuite tra il 1987 e il 1988, queste importazioni hanno conservato una quota di mercato comunitario del 2,64 % circa. Si è altresì riscontrato che ingenti quantitativi di queste importazioni sono stati venduti sul mercato comunitario, a prezzi inferiori a quelli dei produttori comunitari per lo stesso tipo di prodotto e, in alcuni casi, ai prezzi del prodotto importato dai paesi oggetto dell'inchiesta: si è pertanto stabilita l'esistenza di pratiche di dumping.

(21) Si è inoltre esaminato l'andamento della domanda nella Comunità per il prodotto in oggetto, riscontrando una diminuzione del 26 % circa tra il 1987 e il 1988. Questa notevole contrazione della domanda, che ha superato in percentuale il calo della produzione dell'industria comunitaria nello stesso periodo, ha provocato un aumento delle scorte ed una contrazione dei prezzi.

(22) Tra il 1987 e il periodo dell'inchiesta, inoltre, si è riscontrato un forte calo anche per quanto riguarda i quantitativi esportati dalle società che hanno praticato il dumping sul prodotto in questione nella Comunità; nonostante il minore consumo nella Comunità in questo periodo (- 26 % circa), la diminuzione delle importazioni ha fatto sì che la quota di mercato delle società esportatrici scendesse dal 4,4 % al 2,8 %. Per contro, le perdite sulle vendite dei produttori comunitari sono state, in percentuale, nettamente più contenute e, dato il minore livello di consumo del 1988, la loro quota di mercato è aumentata, nello stesso periodo, dell'11 % circa.

(23) In materia di prezzi, pur avendo registrato alcune sottoquotazioni per le importazioni in questione, non si è delineata chiaramente nessuna tendenza in un periodo che, considerando il calo della domanda nel 1988, è stato caratterizzato da un mercato altamente competitivo a livello di prezzi. In media, infatti, i prezzi delle 4 società esportatrici interessate sono calati, in questo periodo, del 2,9 % contro una diminuzione del 20-30 % per l'intera Comunità. Dato che il calo relativamente moderato dei prezzi delle società in questione potrebbe essere stato calcolato su una base inferiore a quella dei produttori comunitari, in considerazione della quota di mercato perduta per i prodotti importati, questo può aver fortemente ridotto e, in molti casi, eliminato qualsiasi sottoquotazione esistente in precedenza per queste importazioni.

(24) Si è inoltre stabilito che il volume totale delle importazioni in dumping del prodotto originario dei paesi interessati comprendeva una percentuale estremamente modesta del consumo comunitario globale durante il periodo di riferimento, e che queste importazioni sono avvenute quasi esclusiva-

mente alla fine di detto periodo, a causa del sistema di licenze specifiche per ciascuno di questi paesi; pertanto, tali importazioni hanno avuto, durante questo periodo, un'incidenza minima o nulla sui prezzi dei produttori comunitari.

(25) Parimenti, nell'esaminare i fattori da tener presenti per valutare se le importazioni in dumping abbiano provocato un grave pregiudizio all'industria comunitaria a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88, si è considerata l'assenza di incremento significativo del volume totale delle importazioni dalle società interessate, sia in termini assoluti sia rispetto al consumo nella Comunità. Per ciascuna delle società, infatti, il volume e la quota di mercato erano diminuiti nel periodo dell'inchiesta, mentre la quota di mercato delle importazioni di tutti gli esportatori che hanno praticato il dumping è stata, nello stesso periodo, solo del 2,8 %. Inoltre, non si sono riscontrate sottoquotazioni significative nel confrontare i prezzi delle società interessate con quelli applicati dai produttori ricorrenti per i prodotti simili nella Comunità.

Per quanto riguarda i fattori che esulano dalle importazioni in dumping, si è tenuto conto del volume e del prezzo delle importazioni non in dumping e delle importazioni provenienti da paesi diversi da quelli oggetto della procedura, nonché dell'elemento più importante, vale a dire il forte calo della domanda per il prodotto in questione durante il periodo di riferimento.

(26) In considerazione di quanto precede, si è pertanto concluso che qualsiasi pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il periodo di riferimento, causato dalle importazioni in dumping di tessuti « denim » originari dei paesi interessati, non poteva, preso singolarmente, essere considerato grave.

F. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

(27) I ricorrenti e le altre parti interessate, informati in merito agli elementi e alle considerazioni fondamentali in base ai quali la Commissione intendeva chiudere la procedura, hanno comunicato le loro osservazioni, che verranno esaminate in modo approfondito dai servizi della Commissione.

(28) Le osservazioni inviate comprendevano un'analisi comparativa dei costi di produzione nei paesi esportatori e nella Comunità. Tuttavia, detta analisi non è stata considerata molto pertinente per quanto riguarda le conclusioni della Commissione relative alla causa del pregiudizio, e pertanto non si è giudicato opportuno modificare la decisione basata su dette conclusioni. A questo stadio, inoltre, i ricorrenti hanno contestato i dati della Commissione relativi al consumo nella Comunità e si sono riferiti ai dati sul consumo di indumenti di « denim »

nella Comunità, vale a dire i prodotti per la cui fabbricazione viene utilizzato questo tipo di tessuto. Nondimeno, non si è ritenuto che questo fosse un criterio valido per definire il consumo di tessuti « denim ». Secondo la Commissione, pertanto, i dati forniti dai ricorrenti non giustificavano una modifica né dei dati della Commissione né delle sue conclusioni in merito al consumo, nella Comunità, del prodotto oggetto della procedura.

- (29) Per quanto riguarda la causa del pregiudizio, i ricorrenti hanno sostenuto che, data la sensibilità in materia di prezzi del mercato di questo prodotto nella Comunità, anche un volume poco ingente di importazioni in dumping avrebbe potuto arrecare un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

Sempre in questo contesto, i ricorrenti hanno sostenuto che i prezzi bassi praticati dalle società esportatrici hanno fatto diminuire la domanda degli acquirenti di tessuto « denim », i quali, in previsione di un ulteriore ribasso dei prezzi, hanno sospeso gli acquisti e si sono serviti delle scorte disponibili. La Commissione, tuttavia, ha ritenuto che questo calo dei prezzi fosse dovuto soprattutto alla contrazione generale della domanda nel periodo oggetto dell'inchiesta, adducendo a sostegno della sua tesi il fatto che i prezzi delle società esportatrici sono rimasti relativamente stabili in questo periodo a seguito della perdita da esse registrata a livello di quota di mercato e del fatto che, nei precedenti periodi di forte aumento della domanda, i produttori della Comunità avevano venduto a prezzi nettamente superiori a quelli dei prodotti importati.

- (30) In base agli elementi di prova disponibili, pertanto, la Commissione ha concluso che il volume e il prezzo delle importazioni non in dumping e la diminuzione della domanda nella Comunità durante il periodo di riferimento avevano provocato un grave pregiudizio all'industria comunitaria, mentre non si poteva imputare nessun pregiudizio

al modesto volume delle importazioni in dumping, malgrado i loro prezzi relativamente bassi.

- (31) I ricorrenti hanno inoltre menzionato la minaccia di pregiudizio proveniente dalle importazioni di « denim » dai paesi oggetto della procedura. In realtà, si è trattato soltanto di un preteso incremento della capacità produttiva degli esportatori turchi che, si sosteneva, era ormai pari a metà della capacità complessiva di tutti i produttori comunitari. La Commissione, però, non ha potuto accettare questa affermazione e, considerata la quota di mercato estremamente modesta detenuta dagli esportatori turchi durante il periodo di riferimento rispetto al preteso incremento della capacità, ha ritenuto inopportuno prolungare, a questo stadio, l'inchiesta per esaminare la situazione in modo più approfondito.
- (32) Di conseguenza, la procedura relativa alle importazioni di tessuti « denim » originari della Turchia, dell'Indonesia, di Hong Kong e di Macao dovrebbe essere conclusa senza che vengano adottate misure,

DECIDE:

Articolo unico

È conclusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di tessuti « denim », di cui ai codici NC 5209 42 00 e 5211 42 00, originari della Turchia, dell'Indonesia, di Hong Kong e di Macao.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1990.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2354/90 della Commissione, del 9 agosto 1990, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 215 del 10 agosto 1990)

Pagina 22, allegato III, « 2. Aiuti finali ; a) Semi raccolti e trasformati in Francia (FF) » ; colonna « 3° term. » :

anziché : « 250,57 » ,

leggi : « 270,57 » .
